

ESEMPLARE PER
L'AGENZIA DELLE ENTRATE
OFFICE n. 1
IL COORDINATORE DEL FRONT OFFICE
Dott. LIPOLI
Firma su delega del Direttore Provinciale
Ad. No. DEL GIACCO



AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

(C.F. 90048270731)

N.° 3 del Registro Concessioni – Anno 2015

N.° 583 del Repertorio

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE

Vista l'istanza pervenuta in data 29.10.2014 ed annessa documentazione tecnico-planimetrica della Cementi Centro Sud Spa (P.I./C.F. 02154090985), in persona del legale rappresentante;

Vista la precedente licenza di concessione n. 13/12, rilasciata dall'Autorità Portuale per il periodo 01.01.2011-31.12.2014;

Vista le autorizzazioni prot. nn. 2004-2575 e 2010-18105, rispettivamente in data 04.02.2004 e 22.06.2010, rilasciata, ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 374 dell'8.11.1990, dalla Direzione della Circonscrizione Doganale di Taranto;

Visti gli esiti della procedura di evidenza pubblica implementata con la pubblicazione della domanda di rinnovo precitata, ex art. 18 Reg. Cod. Nav.;

Visti gli esiti della attività istruttoria implementata sulla predetta istanza da parte del Responsabile del Procedimento;

Visto il provvedimento di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2, co.1, della L. 241/90, n. 15733/leg/dem in data 16.12.2014 dell'Autorità Portuale;

Visti gli atti d'ufficio tutti;

Sentito il Segretario Generale ex art. 10, comma 4, lett. c), della legge n. 84/94 e s.m.i. che controfirma il presente provvedimento ai sensi e





Stampa: 10/03/2014 10:00:00
Stampa: 10/03/2014 10:00:00

per gli effetti del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza
2014-2016, approvato ed adottato con Decreto n. 29/14 in data
05.03.2014 del Presidente dell'Autorità Portuale;

Letti ed applicati:

- l'art. 8, comma 3, lett. h), della legge n.84 del 28.01.1994 e s.m.i.;
- l'art. 36 Codice della Navigazione;
- la legge 494/93 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 400/1993;
- il Decreto n. 233 in data 07.06.2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;



C O N C E D E

alla Cementi Centro Sud Spa, con sede in Genova alla Piazza Borgo Pila Torre A, (P.IVA/C.F. 02154090985), in persona del legale rappresentante, l'occupazione di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 1.136,50 - situata nel Comune di Taranto, foglio mappa n. 199, part.lla n. 13 e precisamente in località radice Calata 2 nell'ambito del Porto Mercantile - allo scopo di mantenere dei silos in carpenteria metallica per contenere cemento in polvere oltre che il bilico, un punto di carico e due containers per deposito/magazzino e spogliatoio.



Ciò conformemente alla documentazione tecnico-planimetrica allegata alla precedente licenza n. 13/12.

Quanto sopra con l'obbligo di corrispondere all'Autorità Portuale di Taranto, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 39.873,52 provvisorio



e salvo conguaglio.

La concessione, che viene rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, ha la durata di mesi 48 (quarantotto) dall'1.01.2015 al 31.12.2018 .

Il concessionario ha già corrisposto il canone, provvisorio e salvo conguaglio, chiesto per il periodo 01.01.2015-31.12.2015 pari ad € 9.968,38 come da versamento effettuato presso l'Istituto Tesoriere dell'Autorità Portuale.

La cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la presente licenza di concessione, è stata prestata - con polizza n. 9559701, in data 28.04.1997, (appendice di precisazione in data

17.12.2003) dell'importo di € 25.822,84 - dalla Winterthur Assicurazioni Spa, per ogni effetto legale e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ex art. 1944 del C.C., a mezzo del suo Funzionario, autorizzato ad impegnare la suddetta Società.

La predetta polizza sarà valida fino a che l'Autorità Portuale non la restituirà con annotazione di svincolo o rilascerà dichiarazione che liberi la Winterthur Assicurazioni Spa, da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

Si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono.

L'Amministrazione avrà sempre facoltà di:

- revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta;
- dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione



nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di riconsegnare l'area demaniale marittima nel pristino stato all'Autorità Portuale, sulla semplice intimazione scritta dalla predetta Autorità che sarà notificata all'interessato in via amministrativa, per mezzo di agente dipendente dalla locale Autorità Portuale. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'Albo della sede dell'Autorità Portuale.

Il concessionario:

- a) sarà direttamente responsabile verso l'Autorità Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione;
- b) non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso, quanto forma oggetto della presente concessione, né infine indurre alcuna servitù sulle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
- c) dovrà sgomberare, a proprie spese, nel giorno della scadenza della licenza, l'area demaniale marittima in concessione e quindi





riconsegnarla nel pristino stato all'Autorità Portuale, salvo che questa non rinnovi la presente licenza su una nuova domanda del concessionario (sulla quale verrà implementata la procedura ad evidenza pubblica), da prodursi almeno 180 giorni prima di detta scadenza in modo che, alla scadenza medesima, sia pagato il canone e posto in atto ogni altro adempimento relativo all'ulteriore periodo di concessione;

- d) dovrà corrispondere l'indennizzo risarcitorio previsto dall'art. 8 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m.i.. in caso di occupazioni non autorizzate ovvero difformi da quanto previsto dal titolo concessorio;
- e) dovrà comunicare gli esiti del procedimento amministrativo teso all'acquisizione dal Comune di Taranto del Permesso a Costruire in sanatoria per alcune strutture di facile rimozione insistenti, allo stato, sull'area in concessione e trasmettere il relativo provvedimento di conclusione del procedimento medesimo;
- f) dovrà prontamente rimuovere le suddette strutture qualora il suindicato procedimento amministrativo si concluda con esito negativo. In detta ipotesi l'Autorità Portuale provvederà alla conseguente variazione del titolo concessorio ex art. 24 Reg. Cod. Nav..

La presente concessione è, inoltre, subordinata, oltre che alla disciplina doganale e di pubblica sicurezza, alle seguenti altre condizioni speciali:

1. nei casi di scadenza, decadenza o revoca della licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, fermo restando



la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;

2. la cauzione sarà restituita, al termine della presente concessione, sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla stessa. Qualora l'Autorità Portuale dovesse per qualsiasi motivo prelevare somme dalla cauzione versata, il concessionario presta, sin d'ora, il suo incondizionato consenso affinché tale prelievo possa essere effettuato senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Il concessionario assume, inoltre, formale e tassativo impegno di reintegrare la cauzione nell'originario ammontare entro gg. 30 (trenta) dalla notifica della Autorità Portuale. Inoltre, nel caso di aggiornamento della misura del canone, detta cauzione dovrà essere integrata in modo che non risulti inferiore a due annualità del canone medesimo, ex art. 17 Reg. Cod. Nav., ultimo cpv.

Il concessionario si obbliga, altresì:

3. a corrispondere le singole rate del canone anticipatamente rispetto alla annualità di riferimento. Ciò nel termine di giorni trenta dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento dello stesso, secondo le modalità stabilite nella richiesta medesima. Decorso inutilmente tale termine:

3.1 saranno dovuti – dal giorno della mora fino al soddisfo – gli interessi legali il cui saggio è determinato dal Ministero delle Economia e delle Finanze;

3.2 l'Autorità Portuale procederà, dandone conoscenza al





concessionario, alla escussione della cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav.

per l'importo del canone maggiorato degli interessi maturati;

3.3 nel caso in cui l'importo della cauzione non sia sufficiente a soddisfare l'intero credito dell'Autorità Portuale o vi sia impossibilità a procedere alla sua escussione, l'Autorità procederà, ai sensi del R.D.

14.4.1910 n° 639, a notifica, nei confronti del concessionario, di atto

ingiuntivo a provvedere, entro trenta giorni dalla data di notifica, al

pagamento degli importi di canone inevaso, comprensivo degli interessi

di mora per ritardato pagamento e delle ulteriori spese. A scadenza del

termine dei 30 giorni indicato nell'atto ingiuntivo, verranno attivate le

procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910 sopra citato;

4. a provvedere al conguaglio del canone provvisorio nella misura che sarà stabilita ai sensi della Legge 494/93 e s.m.i. A ciò si impegna ad adempiere anche se il provvedimento interverrà a concessione scaduta e non più rinnovata;

5. a sollevare formalmente l'Autorità Portuale e le altre Amministrazioni dello Stato, interessate al pubblico demanio marittimo, da qualsiasi intervento, di qualsiasi natura e genere, presente o futuro, sia in merito alle opere costruite, sia per gli eventuali danni che le opere stesse dovessero arrecare, direttamente o indirettamente, a terzi in genere o a subire per effetto dell'azione diretta del mare o di altre cause contingenti, assumendosi gli oneri e le responsabilità relative;

6. a sollevare in maniera assoluta l'Autorità concedente da qualunque molesta azione giuridica o danno che potrebbero ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza della occupazione di che trattasi;



7. ad evitare qualsiasi forma di inquinamento dell'ambiente, del pubblico demanio marittimo e del mare territoriale;
8. a mantenere pulita e sgombera da rifiuti di ogni genere l'area demaniale marittima in concessione;
9. ad operare nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, igiene del lavoro portuale e dell'ambiente circostante. Ciò con la piena osservanza delle prescrizioni dettate dalle competenti Amministrazioni ponendo in essere ogni particolare forma di tutela/misure operative di salvaguardia ambientale, di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che risultino necessarie in relazione alle prescrizioni delle Amministrazioni medesime;
10. ad adottare tutte le più efficaci e necessarie misure volte a prevenire il degrado dell'ambiente e/o situazioni di compromissione ambientale, in relazione all'esercizio delle attività in loco;
11. a provvedere, a sua cura e spese, sino allo scadere della concessione e nelle more dell'eventuale rinnovo della stessa, all'onere della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, tale da assicurare in qualsiasi momento il regolare esercizio delle stesse, seguendo anche le prescrizioni di altri Enti/Amministrazioni che abbiano competenza in materia;
12. ad effettuare periodicamente la verifica delle varie strutture di sostegno del compendio al fine di accertarne il rispetto funzionale sotto il profilo statico. Ciò allo scopo di salvaguardare la pubblica e privata incolumità restando a carico del concessionario medesimo ogni responsabilità civile e penale nell'esercizio delle relative opere;





13. ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza di concessione e tutte le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché tutte le altre norme di legge previste in materia di concessioni demaniali marittime, anche se qui non espressamente richiamate, con particolare riguardo a quelle in materia di organizzazione, sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili nonché a quelle in materia di antinfortunistica, antinquinamento e salvaguardia dell'ambiente;

14. a provvedere, a sua cura e spese, alla registrazione della presente licenza presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto entro venti giorni dalla data di sottoscrizione della stessa ed a restituire all'Autorità Portuale l' "originale" debitamente registrato

La presente licenza regolarizza unicamente l'utilizzazione dell'area demaniale marittima, oggetto della concessione, con riferimento allo scopo suindicato e rimane, comunque, subordinata all'obbligo da parte del concessionario di munirsi, direttamente e preventivamente, di tutti i pareri/autorizzazioni/concessioni e/o permessi all'uopo necessari di competenza del Comune oltre che di altre Amministrazioni/Enti e di ogni altro nulla osta/atto autorizzativi ovvero altro equivalente atto amministrativo, ove del caso occorrenti per l'esercizio della concessione, osservando le relative prescrizioni; cosicché la presente licenza è *ipso jure* priva di efficacia in mancanza di tutti gli altri occorrenti pareri/autorizzazioni/concessioni/permessi/nulla osta/etc. da rilasciarsi da parte di tutte le altre competenti Amministrazioni.

Essa viene sottoscritta in segno della più ampia e completa accettazione delle



condizioni e degli obblighi sopra espressi, dal Dott. Olivari Oliviero, nato a Covo (BG) il 30.04.1956, quale Direttore Generale della Cementi Centro Sud Spa, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede della Società.

Taranto, li 16/01/2015

Autorità Portuale di Taranto
 Il Presidente
 Prof. Avv. Sergio PRETE

 Il Segretario Generale
 Dott. Francesco BENINCASA

Il Concessionario
 Cementi Centro Sud S/A
 Il Direttore Generale

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TARANTO
 Atto registrato il 19 GEN 2015 serie 3 al N° 145 ..
 Imposte liquidate per € 7.700 per n° 1 ..



IL COORDINATORE DEL FRONT OFFICE n. 1
 Donato LUFOLI
 Firma su delega del Direttore Provinciale
 Adolfo DEL GIACCO*